



Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

Oggetto: Chiusura del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2022.

Il Segretario generale

- Richiamata la propria determinazione n. 817 del 23 giugno 2022 con la quale si stabiliva di definire il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi pari a € 3.584.254,51;
- tenuto conto che con la determinazione sopra indicata ci si riservava di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022 con successivo atto a seguito dell'integrazione:
 - ai sensi dell'art. 67 c. 3 della lett. a) del CCNL 21.05.2018, derivante dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla propria determinazione n. 6 dell'8 gennaio 2018;
 - ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, per incentivi funzioni tecniche ed eventuali introiti ISTAT;
 - per rinnovi contrattuali;
- vista la nota pervenuta dall'Area Risorse e Patrimonio del 13 gennaio 2023 che quantificava in € 118.232,16 l'integrazione da effettuare nel Fondo in oggetto corrispondente al 30% degli introiti 2022 - pari a € 394.107,20 - relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio;
- vista la nota dell'Area Risorse e Patrimonio del 7 febbraio 2023 che quantifica in € 2.426,04 gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture;
- tenuto conto che questa Camera di commercio ha introitato nel 2022 gli importi di € 1.116,00 e di € 1.119,31 dall'ISTAT per la "rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti venduti e acquistati dagli agricoltori" per gli anni 2020 e 2021 effettuata da un dipendente al di fuori dell'orario di lavoro come indicato nella nota del Dirigente data 03.11.2022;
- considerato che, ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018, queste ultime cifre devono transitare dal Fondo per essere poi riconosciute al personale che ha espletato tale attività al di fuori dell'orario di lavoro;
- visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 16 novembre 2022, in particolare l'art. 79 che prevede che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita anche dall'importo di cui al comma 1 lett. d) “... *pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76*



Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

(Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.”;

- tenuto conto che i costi complessivi delle PEO anno 2022– aggiornati secondo l’art. 79 c. 1 lett. d) del nuovo CCNL 16.11.2022– sono stati contabilizzati sul Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente anno 2022 e quantificati in € 98.210,45;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.05.2017 che prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;
- vista la Dichiarazione congiunta n. 9 del CCNL 21.05.2018 secondo la quale *"Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi del CCNL sottoscritta in data 21/02/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. N. 75/2017."*;
- visto l’art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- visto l’art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022 secondo il quale il limite 2016 sopra indicato non si applica all’art. 79 c. 1 lett. d) del medesimo contratto;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;

Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757,00 come rivisto con propria determinazione n. 251 del 19.03.2020;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171,00, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relative al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095,00 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076,00 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 11 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2022;
- visto il parere di certificazione del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2022 del Collegio dei Revisori dei conti reso nella seduta del 28.02.2023;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;
- sentito il Controllo di Gestione;

d e t e r m i n a

- 1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2022 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come di seguito riportato:

Risorse Stabili

	SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018 DEL 21.05.2018	Importo
Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. (dettaglio sotto riportato)	€ 4.093.917,00



Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

	Milano	Lodi	Monza	
CCNL 1.4.1999				
art. 14 - comma 4	5054	870	0	
art. 15 comma 1 - lett. a) b) c)	2.362.229	86.586	0	
f) g) h) i) j) l)	98.477	2.792	0	
	102.867	6.672	0	
	15.494	1.549	0	
	58.196	2.625	0	
	53.456	0	0	
art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			323.400	
CCNL 5.10.2001	130.934	6.744	11.016	
art. 4 comma 1	352.846	9.351		
art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017				
CCNL 22.1.2004	78.361	3.965		
art. 32 - comma 1	63.194	3.197		
art. 32 - comma 2	25.278			
art. 32 - comma 7		3.481		
CCNL 9.5.2006	58.554			
art. 4 - comma 4	70.484	4.775		
CCNL 11.4.2008	128.630	2.780		
art. 8 - comma 5				
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004				
Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060,00
Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)				-€ 25.278,00
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO				€ 3.354.579,00

Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)	€ 35.610,00
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2)	€ 60.955,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 € 20.810, anno 2020 € 24.567, anno 2021 € 10.649,21, anno 2022 € 7.460,49)	€ 63.486,70
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	€ 0,00

Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A	h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0,00
SPECIFICA ARTICOLO CCNL 2019-2021 DEL 16.11.2022		
Articolo 79 comma 1 lettera D	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (€ 98.210,45/13 mesi*2 cedolini) (3)	€ 98.210,45
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.612.841,15

Risorse Variabili

	SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018 DEL 21.05.2018	Importi
Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (4)	€ 118.232,16
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (5)	€ 4.661,35
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 2.444,69
Articolo 67, comma 3 lettera E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (6)	€ 114.214,93
Articolo 67, comma 3 lettera F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 0,00



Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

Articolo 67, comma 3 lettera G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			€ 0,00	
Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821	Monte 1997		1,20%	€ 140.357,00
Articolo 67, comma 3 lettera i) e comma 5 lettera B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).			€ 120.675,13	
Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			€ 0,00	
Articolo 67, comma 3 lettera K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.			€ 0,00	



Determina N. 346/2023 del 14/03/2023

Articolo 68 c. 1 ultimo periodo	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art.67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (7)	€ 36.717,58
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 537.302,84
TOTALE PARTE FISSA E PARTE VARIABILI		€ 4.150.143,99
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2022 (a)		€ 3.923.972,99
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7) *		B € 468.601,47
Fondo 2022 al netto delle voci escluse		C = A - B € 3.455.371,52
Limite consistenza Fondo 2016		D € 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2022 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 D.lgs. 75/2017, e Fondo 2016 c.d. "tetto"		E = C - D € 118.614,52
Fondo 2022 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)		C € 3.455.371,52
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7)		B € 468.601,47
TOTALE FONDO 2022		F = C + B - E € 3.805.358,47

* somme non utilizzate anno precedente (€ 36.717,58 economie ed € 114.214,93 straordinari) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15/06/2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 (€ 35.610 ed € 60.955) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019, risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 (€ 118.232,16), risorse derivanti da introiti ISTAT (€ 1.116,00 e € 1.119,31) ed incentivi funzioni tecniche (€ 2.426,04) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018 e la quota del costo PEO storiche art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022 (€ 98.210,45) come da c. 6 dello stesso articolo.

- 2) di stabilire in € 3.805.358,47 il Fondo delle Risorse Decentrate 2022 per il personale non dirigente;
- 3) che l'onere di € 3.805.358,47 trova copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" del bilancio dell'anno 2022.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio